



COMUNE DI TERTENIA
PROVINCIA dell' OGLIASTRA
Via Roma, 173 – 08047 TERTENIA ☐ 0782 908021 - fax 0782 93009
P.IVA 00200660918 - C.F. 82000170918

**Disciplinare sulle modalità di erogazione e funzionamento
del servizio di trasporto scolastico
per il Comune di Tertenia**

(Approvato con Delibera di Giunta n° 81/2012)

ART. 1

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del diritto allo studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni, la sperimentazione e l'innovazione didattica-educativa. E' realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. n. 31/84 e successive modifiche e dal D.M. 31.01.1997, compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio.
2. La presente normativa definisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico:
 - Legge Regionale 25 giugno 1984 n. 31;
 - Deliberazione Giunta Regionale 3 febbraio 2000 n. 5/6;
 - Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 1997;
 - Circolare del Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997;
3. Ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale 3 febbraio 2000 n. 5/6 il servizio di trasporto può essere assicurato attraverso tre tipologie di intervento, come di seguito specificato alle lettere a), b) e c).
 - a) Gestione diretta del servizio da parte dei Comuni ovvero affidamento in appalto.
 - b) Rimborso spese di viaggio sostenute e documentate dagli alunni pendolari nel caso in cui funzionino autolinee pubbliche i cui percorsi e orari siano del tutto compatibili con le esigenze scolastiche e di sicurezza degli alunni.
 - c) Acquisto di scuolabus.
4. Il Comune di Tertenia provvederà a garantire il servizio di trasporto scolastico attraverso le seguenti modalità:
 - a) Affidamento in appalto;
 - b) Rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate dagli alunni pendolari che utilizzano l'autolinea pubblica.

ART. 2

BENEFICIARI

Possono fruire del servizio gli allievi iscritti alle scuole materne statali, elementari e medie dimoranti in località disagiate, fuori dall'aggregato urbano principale o, se all'interno, a non meno di 2 km dalla Scuola di appartenenza come previsto nei "Criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio" della L.R. 31/84 approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 03/02/2000.

ART. 3

EVENTUALI ULTERIORI AMMISSIONI AL SERVIZIO

Come previsto nell'allegato D alla deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 03/02/2000 relativa all'aggiornamento ed adeguamento dei Criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo

studio, al fine della più ampia garanzia del diritto allo studio, se vi sono posti disponibili sul bus potranno essere ammessi, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo, altri utenti residenti nell'aggregato urbano principale a meno di 2 km dalla Scuola di appartenenza fino alla concorrenza dei posti disponibili. La concessione verrà valutata alle seguenti condizioni indicate in ordine di priorità:

- a. domanda presentata da genitori di bambini facenti parte di famiglie disagiate segnalati dai Servizi Sociali Comunali o presenti nel territorio;
- b. maggiore distanza dalla Scuola frequentata dall'alunno.

Visto il D.M 31.01.97 il servizio può essere concesso anche ai non residenti nel rispetto delle seguenti condizioni e priorità di concessione:

- alunni frequentanti le scuole primaria e secondaria di primo grado site nel territorio di Tertenia, purché vi siano posti disponibili sugli autobus e si rispettino i percorsi già stabiliti;
- disponibilità del richiedente a servirsi della fermata nel territorio di Tertenia, già prevista nel percorso.

L'accoglimento è comunque subordinato al soddisfacimento di tutte le richieste degli studenti residenti.

La richiesta di iscrizione al servizio per i non residenti potrà essere accolta previa disponibilità di posti e a tariffa intera.

ART. 4

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio (orari e fermate) sarà organizzato dal Servizio Amministrativo in relazione:

- alle disposizioni del presente disciplinare;
- ai percorsi stabiliti dalla Giunta Comunale;
- alle istanze pervenute nei tempi fissati dall'ufficio;
- agli orari d'entrata e d'uscita comunicati dai competenti organi scolastici;
- al calendario scolastico.

In caso di variazione dell'inizio o della fine delle lezioni per sciopero o assemblee, riunioni sindacali che riguardano il personale scolastico e che comportino orari sfalsati degli studenti, all'ingresso e all'uscita, o tra i differenti plessi scolastici esistenti, potrà non essere garantito il servizio nei diversi orari o potranno essere apportate delle modifiche agli orari e fermate ordinarie.

Qualora la comunicazione di variazione degli orari d'entrata o uscita degli studenti non venga trasmessa dalla scuola in tempo utile ovvero almeno due giorni lavorativi prima, l'Amministrazione Comunale si intende sollevata da ogni conseguente responsabilità in merito alla mancata organizzazione del servizio.

ART. 5

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Coloro che intendono usufruire del servizio di trasporto dovranno presentare all'Ufficio Protocollo, entro il termine indicato dall'Amministrazione, apposita domanda utilizzando gli stampati predisposti dal Comune. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, potranno essere accolte compatibilmente con l'esigenze organizzative del servizio.

In caso di esiguità dei posti a disposizione nell'autobus, l'ufficio competente procederà a formare una graduatoria in base ai seguenti ordini di priorità:

- situazione di handicap certificata che non necessiti di assistenza;

- motivate giustificazioni, supportate eventualmente da relazione del servizio sociale, nella quale si evidenzino un particolare stato di disagio sociale e/o l'impossibilità al raggiungimento della scuola senza il servizio scuolabus;
- distanza tra il domicilio dello studente e la sede scolastica frequentata;
- minore età dell'alunno.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare per iscritto, almeno 5 giorni prima dell'interruzione, al Servizio Amministrativo del Comune. La disdetta, ai fini del pagamento o del rimborso di parte della quota annua di contribuzione al servizio, avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione della disdetta stessa.

La presentazione della domanda di cui al precedente comma 1 comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente disciplinare.

ART. 6

CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

L'erogazione del servizio di trasporto scolastico prevede la contribuzione a carico delle famiglie al costo del servizio, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 31/1984 in base alle singole condizioni economiche.

La quota di compartecipazione alla spesa richiesta alle famiglie degli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico è stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale, nell'ambito della determinazione delle tariffe e dei servizi a domanda individuale, secondo i seguenti principi:

- misura di contribuzione in base a fasce calcolate in proporzione al reddito familiare di appartenenza;
- pagamento intero costo del servizio per i non residenti, secondo le modalità stabilite in convenzione col Comune di residenza.

Ai fini della determinazione del reddito familiare è fatto riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 31.03.1998 N° 109, D.P.C.M 07.05.99 N° 221 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

La contribuzione annuale potrà avvenire: anticipatamente in un'unica soluzione, in rate trimestrali anticipate o in rate mensili anticipate.

E' previsto uno sconto del 10% della quota annuale dovuta per chi provvederà a versarla in un'unica soluzione ad inizio anno scolastico. E' previsto uno sconto del 5% della quota trimestrale dovuta per chi provvederà a versarla ad inizio di ogni trimestre.

In caso di mancato pagamento l'Amministrazione procederà al recupero del dovuto nei tempi e nei modi previsti per legge.

Il servizio è da intendersi gratuito per gli studenti in situazione di invalidità/handicap certificata.

L'eventuale inutilizzo anche parziale del servizio e/o per periodi lunghi o prolungati nel tempo, senza la formale disdetta di cui all'articolo precedente, non comporta riduzioni o esoneri nel pagamento dovuto.

ART. 7

CRITERI DI ESENZIONE

Coloro che intendono ottenere l'esonero dal pagamento del servizio, per motivi collegati a particolari condizioni di disagio economico o sociale, devono inoltrare richiesta su apposito modulo all'ufficio Protocollo al momento della presentazione della domanda di iscrizione di cui al precedente articolo 5 oppure al momento in cui si manifestano le condizioni di disagio. La richiesta di esonero dovrà essere corredata dalla attestazione I.S.E.E. indicante la situazione economica familiare.

Sono previsti i seguenti criteri di esenzione:

- a) Esenzione 100%
- per le famiglie che abbiano sia disagiate condizioni socio-economiche, certificate dal Servizio Sociale del Comune, sia un reddito inferiore al minimo vitale stabilito annualmente con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato Regionale per Igiene, Sanità e Assistenza Sociale.
 - per gli alunni portatori di handicap;
- b) Riduzione del 50%
- per le famiglie che abbiano più di un figlio che usufruisce del servizio. La riduzione si applica a partire dal 2° figlio.

ART. 8

MODALITA' DI PAGAMENTO

La quota annua di contribuzione al servizio di trasporto per le Scuole Materne, Elementari e Medie può essere pagata attraverso i bollettini di c.c. postale intestati al Comune di Tertenia, secondo le seguenti modalità:

- a) in unica soluzione al momento dell'iscrizione al servizio e comunque entro il 10 settembre;
- b) ratealmente mediante bollettini di c.c.p entro il 10 settembre, il 10 gennaio e il 10 aprile di ogni anno;
- c) mensilmente mediante bollettini di c.c.p. entro il 10 di ogni mese a partire da settembre.

Non sono previste riduzioni della quota annua di contribuzione in caso di assenza temporanea dell'alunno trasportato.

A coloro che non pagassero la quota di compartecipazione richiesta verrà inviato un avviso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione, entro e non oltre il termine dei quindici giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

ART. 9

OBBLIGHI DEL GENITORE.

Il genitore, o chi esercita la potestà sul minore, si obbliga a rispettare le condizioni e le modalità di utilizzo del servizio, ad accompagnare il minore alla fermata e a essere presente al momento del rientro. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dallo scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume ogni responsabilità per l'inadempienza a detto obbligo.

La responsabilità dell'autista, dell'Amministrazione o dell'appaltatore è limitata al periodo di permanenza dello studente sullo scuolabus, nessuna responsabilità può quindi essere loro imputata prima della salita e dopo la discesa dallo scuolabus.

ART. 10

RESPONSABILITA' DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'autista risponde di tutte le operazioni concernenti la conduzione dell'automezzo nel rispetto delle norme stradali, una volta che i bambini siano scesi alla fermata, l'attraversamento della strada non può costituire onere a suo carico.

E' assicurata la presenza di un accompagnatore sullo scuolabus solo nel caso di trasporto di alunni della scuola d'infanzia, ex art. 2 D.M. 31.01.1997.

L'Amministrazione è declinata da qualsiasi responsabilità qualora dovessero succedere degli incidenti in luoghi diversi da quelli fissati per la partenza e il rientro.

ART. 11

COMPORAMENTI

Gli alunni dovranno mantenere all'interno dello scuolabus un comportamento decoroso e rispettoso, sia nei confronti degli operatori incaricati di svolgere il servizio e in particolare modo nei confronti degli altri studenti che si trovano a bordo.

Il minore trasportato che arrechi disturbo agli altri bambini e/o al personale di bordo, viene da quest'ultimo ammonito verbalmente, in caso di recidiva il servizio competente ne darà comunicazione scritta alla famiglia, nei casi più gravi potrà essere escluso dal servizio.

Gli autisti dipendenti e/o appaltatori per conto dell'Amministrazione Comunale ed il personale preposto all'accompagnamento dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.

ART. 12

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

I veicoli adibiti al trasporto scolastico dovranno avere le caratteristiche costruttive richieste per tale uso, rilevabile dal libretto di circolazione ed in particolare dovranno essere rispondenti alle norme dettate dal decreto ministeriale 18 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 13

ASSICURAZIONE DEI VEICOLI

I veicoli adibiti al trasporto scolastico dovranno essere coperti da assicurazione ai sensi della Legge n. 990 del 24 dicembre 1969.

ART. 14

SEGNALAZIONI DISSERVIZI

Gli interessati a segnalare eventuali disservizi potranno inoltrare istanza per iscritto diretta al Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Tertenia.